

ESENTE
(lavoro)

ENTRO 30/3/2012

AVVOCATO FRANCESCO DAGOSTIN
 39100 BOLZANO - Via Roma, 7
 tel. 0471 980285 fax: 0471 328863
 e-mail: francescodagostin@yahoo.it
 PEC: francescodagostin@avvpec.it

ORIGINALE

Q. 216/2 C

TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO

GIUDICE DEL LAVORO

UILCA - SEGRETERIA PROVINCIALE DI BOLZANO - in persona
 del segretario provinciale *pro tempore* Bozzolan Adriano - con sede in
 Bolzano, via Ada Buffulini, 4 - c.f. n. 94066960215 - con l'avv. Francesco
 Dagostin di Bolzano (c.f. DGSFNC72S04H501I; FAX: 0471 - 328863;
 PEC: francescodagostin@avvpec.it) proc. e dom. in Bolzano - Via Roma, 7
 - giusta delega a margine del presente atto.



DELEGA:

Il sottoscritto Adriano Bozzolan, nella sua qualità di legale rappresentante, in quanto segretario provinciale, dell'associazione sindacale UILCA - Segreteria Provinciale di Bolzano, delega alla rappresentanza e alla difesa nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, eventuali impugnazioni, conseguenti esecuzioni, eventuali opposizioni od interventi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di procedere ex art. 28 L. 300/1970 e rappresentarlo alle udienze, redigere ricorsi, presentare istanze, rappresentarlo alle udienze ex art. 185, 320 e 420 c.p.c., transigere, conciliare, incassare o quietanzare, rinunciare agli atti e alla domanda, accettare rinunce, chiamare in causa, farsi sostituire e nominare altri procuratori e domiciliatari, con consenso al trattamento dei propri dati personali, avendo avuto informazione dei diritti di cui ad art. 13 d.Lgs. 196/2003, l'avv. Francesco Dagostin di Bolzano, eleggendo domicilio presso lo studio di questi in Bolzano, via Roma 7.

- RICORRENTE -

contro

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - in persona del legale
 rappresentante - con sede in BOLZANO - Via Siemens 18 - c.f.
 00129730214

- CONVENUTA -

- RICORSO EX ART. 28 L. n. 300/1970 -

1.- Nel mese di gennaio 2012 l'odierna convenuta provvedeva a far installare, presso le postazioni di tutti i dipendenti della rete commerciale (addetti allo sportello, consulenti, preposti), un applicativo denominato "Abacus".

2.- Nel mese di febbraio all'applicativo è stato aggiunto ulteriore componente (denominato "monitoring") che permette di rilevare on line il venduto di ogni addetto alla rete commerciale da parte del diretto preposto (direttore di filiale, direttore delle filiali capofila, capo area, direttore centrale di sede).

Bolzano, il 14/03/12

[Signature]

Visto per autentica:
Avv. Francesco Dagostin

[Signature]

2

3.- Abacus risulta dunque finalizzato alla verifica on line, in tempo reale, delle operazioni svolte da ogni addetto, o comunque consente una tale verifica.

4.- Ogni dipendente addetto alla rete commerciale è tenuto ad inserire nel sistema i dati relativi alle vendite e alle estinzioni, immediatamente visibili al diretto superiore.

5.- In data 9.1.2012 la ricorrente era invitata, per il giorno successivo, ad un incontro informativo sull'applicativo (doc. 1).

6.- L'incontro informativo, della durata prevista di 60 minuti, fu tenuto in Azienda alla presenza di tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali e, iniziato con ritardo, durò circa 45 minuti.

7.- All'incontro tutte le Rsa contestarono la legittimità del software sotto il profilo del controllo a distanza dei lavoratori. L'Azienda, non avendo mai dato alcuna indicazione tecnica sul funzionamento o sulle possibilità di controllo date dal software stesso, annunciò l'emissione di una circolare esplicativa che avrebbe consentito di "fugare ogni dubbio". Tra i presenti un solo rappresentante sindacale (delegato FABI) si disse disposto ad attendere l'emissione della circolare.

8.- Con lettera dd. 20.1.2012 (doc. 2) la rappresentanza sindacale UILCA informava l'azienda di ritenere che il software Abacus fosse stato installato in violazione dell'articolo 4 L. 300/1970 e – considerata l'assenza di un qualsivoglia accordo con le R.S.A. – invitava a procedere alla rimozione dello stesso.

3

9.- La diffida di cui sopra era riscontrata dall'Azienda con e-mail del 24.1.2012 (doc. 3), nella quale si rinviava ulteriormente alla circolare in fase di elaborazione.

10.- Replicava in pari data la r.s.a. UILCA (sempre doc. 3) facendo presente che, a proprio avviso, sussisteva violazione del divieto di controllo a distanza dei lavoratori; precisando inoltre che non era stato raggiunto alcun accordo con le r.s.a. e che una semplice circolare esplicativa non avrebbe certo potuto modificare tale situazione.

11.- La circolare fu pubblicata a fine gennaio sulla rete aziendale (doc. 4), ed essa - a prescindere dalla dichiarazione secondo la quale "*Abacus non è diretto al controllo personale di singoli collaboratori e non verrà utilizzato quale strumento di pressione*" - non fugò affatto, anzi semmai conferma e rafforza, i dubbi circa la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

12.- Con lettera dd. 1.2.2012 (doc. 5) la r.s.a. UILCA segnalava la problematica all'Ufficio provinciale del lavoro, cui la convenuta replicava con propria comunicazione dd. 9.2.2012 (doc. 6).

13.- A febbraio, su segnalazione di dipendenti addetti alla rete commerciale, la ricorrente veniva informata dell'introduzione da parte dell'Istituto di ulteriore applicativo (Monitoring), che consente di visionare on line le vendite di ogni dipendente per giorno / mese / anno.

14.- Con lettera dd. 16.2.2012 (doc. 7) l'odierna ricorrente diffidava, a mezzo del proprio legale, l'Istituto a rimuovere entro 7 giorni l'applicativo Abacus, essendo l'installazione avvenuta in assenza di accordo con le

4

rappresentanze sindacali aziendali e dunque in violazione delle prescrizioni poste dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

15.- Rispondeva la convenuta con propria lettera dd. 23.2.2012 (doc. 8), nella quale rinviava alla propria precedente dd. 9.2.2012 (si presume doc. 6) ritenendo di avere già illustrato *"le autentiche finalità perseguite dall'Azienda con l'installazione dell'applicazione"*.

13.- Sostanzialmente la diffida rimaneva pertanto senza riscontro. L'applicativo è tutt'ora presente nel sistema informatico della convenuta, risultando installato su tutte le postazioni degli addetti alla rete commerciale, pur non avendo mai l'Azienda illustrato alcuna finalità inerente alle esigenze produttive, all'organizzazione e/o al funzionamento del lavoro.

14.- Gli applicativi Abacus e Monitoring consentono, di fatto, il controllo a distanza dei dipendenti, e di essi pertanto si chiede la rimozione dalle postazioni sui quali sono stati installati e dai sistemi informatici dell'azienda.

* * *

L'articolo 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 prevede:

"È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori."

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la

commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

La disposizione trova conferma nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), che ad essa rinvia (art. 114).

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di precisare (cfr. ad esempio, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. 17.7.2007, n. 15892) ciò che del resto già emerge dal tenore letterale della norma: cioè che la rilevazione di dati predisposta dal datore di lavoro sia pur per esigenze organizzative e produttive, o addirittura per un ipotizzato vantaggio dei dipendenti, dalla quale derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, deve necessariamente essere concordata con (e dunque ottenere l'approvazione delle) rappresentanze sindacali aziendali o,

6

in subordine, essere autorizzata dall'Ispettorato del lavoro. Ove ciò non avvenga, il controllo è illegittimo per contrasto con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e l'impianto o l'apparecchiatura debbono essere rimosse. Né eventuali esigenze organizzative o produttive, né l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possono, infatti, assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (cfr. anche Cass. civ. sez. lav. 23.2.2010, n. 4375).

Sostanzialmente, come chiarisce Cass. civ. sez. lav. 18.2.1983, n. 1236, la norma dello Statuto dei Lavoratori prevede due ipotesi: la prima relativa ad apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dei lavoratori (sempre vietate), e la seconda relativa all'ipotesi di impianti o apparecchiature non direttamente finalizzate al controllo a distanza, ma che tuttavia (pur essendo installate per esigenze produttive) rendano comunque astrattamente possibile un controllo a distanza. In tal caso (e si tratta del caso che qui interessa) non vi è un divieto assoluto, ma è imposta una particolare procedura che deve essere tassativamente rispettata:

"L'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, anche come mera possibilità di controllo ad insaputa del prestatore d'opera, disciplina distintamente le due ipotesi dell'impianto di apparecchiature finalizzate al controllo a distanza (primo comma) e di apparecchiature per fini produttivi, ma tali comunque da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente. Mentre le apparecchiature di cui al primo comma sono assolutamente vietate, data la loro odiosità, il loro contrasto con i

7

principi della costituzione ed il danno che possono arrecare alla stessa produttività del lavoratore, quelle di cui al secondo comma sono consentite soltanto a condizione che il datore di lavoro osservi quanto tassativamente previsto nello stesso comma secondo ed, eventualmente, dai successivi, senza che peraltro il lavoratore possa reagire al di fuori dei mezzi di tutela apprestati dallo stesso art. 4 citato" (Cass. civ. sez. lav. 18.2.1983, n. 1236).

Ebbene, nel caso di specie la convenuta non ha ottenuto un formale accordo delle rappresentanze sindacali, né si è attivata presso l'Ispettorato del lavoro per ottenere un provvedimento autorizzativo all'installazione del software applicativo "Abacus" (per quanto riguarda "Monitoring", addirittura, non ha fornito alcun tipo di informazione).

Pertanto, gli applicativi in questione dovranno essere immediatamente rimossi da tutte le postazioni sulle quali sono stati installati.

Si noti che il divieto posto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori riguarda anche la sola potenzialità del controllo: esso non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature siano state solo installate ma non siano ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, né infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo: "Il mancato esercizio di fatto del controllo mette il datore di lavoro al riparo dalle sanzioni penali previste dall'art. 38 dello statuto, ma non esclude l'illiceità della semplice installazione - in ipotesi non autorizzate, ove l'autorizzazione sia in astratto possibile - degli apparati destinati al controllo o per esso utilizzabili, per cui espressamente dispone il detto secondo comma dell'art. 4; pertanto il

8

giudice a quo ha del tutto legittimamente ravvisato nel caso in esame, sulla base di apprezzamenti di merito in sé in questa sede insindacabili e sul rilievo che la ricorrente aveva agito senza aver ottenuto, come alternativamente richiesto, né il consenso dei sindacati, né l'autorizzazione dell'ufficio del lavoro, la violazione della detta norma" (Cass. civ. sez. lav. 6.3.1986, n. 1490).

Peraltro, la procedura autorizzativa di cui al secondo comma dell'articolo 4 è tassativa, e non può certo essere sostituita da incontri informativi o circolari esplicative, come sembrerebbe voler ipotizzare controparte:

*"L'accertata tassatività dei soggetti indicati dal più volte citato art. 4, secondo comma, non ammette che l'assenso possa essere manifestato da organismi sindacali diversi da quelli indicati dalla norma stessa (...)
L'affermata astratta potenzialità del sistema all'illegittimo controllo dei posti di lavoro rende irrilevante la conoscenza o meno dei lavoratori dell'esistenza e/o della messa in funzione dell'impianto" (Cass. civ. 6.9.1997, n. 9211).*

Attraverso l'installazione dell'applicativo (o degli applicativi, se "Monitoring" risulterà autonomo rispetto ad "Abacus") per cui è causa sui computer di tutti i collaboratori addetti alla rete commerciale, con obbligo per gli stessi di inserire le operazioni effettuate con la clientela (inserimento, si badi bene, non anonimo, ma che il sistema consente di riferire ad ogni singolo collaboratore e, successivamente, ad ogni singola unità operativa), la società convenuta ha attivato, indubbiamente, un sistema di potenziale controllo a distanza dei lavoratori interessati.

9

Costituisce ormai un dato di comune esperienza il fatto che i computer, che quasi tutti utilizzano sul posto di lavoro, consentono una lettura (in tempo reale o in un momento successivo) di tutto quanto è stato digitato nell'arco della giornata lavorativa. Dall'analisi dei dati reperibili nel computer di ognuno è possibile risalire all'attività lavorativa svolta, al tempo di lavoro, all'unità di tempo per ogni operazione, e via dicendo. I computer dunque, già di per sé, consentono un controllo molto penetrante sull'attività lavorativa svolta da ogni dipendente. Gli applicativi installati dalla convenuta amplificano ed esasperano in modo inaccettabile tale controllo, su un piano concreto ma anche a livello potenziale, ciò che emerge anche dalla circolare esplicativa doc. 4. Il fatto che l'Istituto si sia sentito in dovere di puntualizzare che *"Abacus non è diretto al controllo personale dei singoli collaboratori e non verrà utilizzato quale strumento di pressione"* è di per sé indicativo del fatto che parte datrice è perfettamente conscia che, potenzialmente, il sistema consente un tale tipo di controllo (ciò che del resto emerge dal contenuto complessivo della circolare, in particolare in punto operatività).

Pare peraltro che, nel pur breve tempo trascorso dalla messa in funzione dell'applicativo, si siano già verificati casi in cui i preposti hanno utilizzato i dati derivanti da Abacus per richiedere ai collaboratori una maggiore produttività, nel corso della medesima giornata lavorativa nella quale le operazioni erano state inserite.

* * *

La violazione del disposto di cui ad art. 4 dello Statuto dei lavoratori integra fattispecie di comportamento antisindacale del datore di lavoro, e legittima

pertanto il ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali (nel novero dei quali la ricorrente rientra) alla tutela di cui ad art. 28 dello stesso Statuto.

Infatti, come precisato dalla già citata Cass. civ. 16.9.1997, n. 9211, *“costituisce principio giurisprudenziale assolutamente pacifico che configura condotta antisindacale del datore di lavoro quel comportamento lesivo di interessi di una larga parte dei lavoratori, in concreto idoneo a provocare un conflitto con i sindacati, di essi rappresentativi, e, per di più, finanche a prescindere dall'effettivo scopo repressivo. Ed allora, in ragione di detto principio, le deduzioni della ricorrente sono assolutamente irrilevanti, atteso che l'obbligo del preventivo assenso delle rappresentanze sindacali aziendali (e non, come si è visto, di altri organi sindacali) è previsto espressamente dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, talché la violazione di esso è, per disposizione di legge, antisindacale. E dunque, ogni considerazione in ordine alla esclusione di uno specifico elemento intenzionale è ultronea (oltre che infondata per il principio di cui sopra), ove si consideri che il comportamento illegittimo, contro il quale è preposta la tutela ex art. 28 citato, si è verificato in occasione e per effetto della mera installazione dell'impianto senza il preventivo assenso di detti organi sindacali, e cioè per la semplice violazione dell'obbligo legale del datore di lavoro a misurarsi con questi ultimi sulla opportunità dell'installazione. Ne consegue che i motivi per cui il detto obbligo è stato legislativamente imposto sono assolutamente irrilevanti per la configurazione della condotta antisindacale, non potendosi revocare in dubbio che è lo stesso*

11

disconoscimento del ruolo riservato dalla legge ai detti organismi a costituire momento di sanzionabile attentato alla loro libertà e attività".

* * *

Quanto sopra premesso, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria domanda ed eccezione respinta
accertato che la condotta datoriale così come descritta in parte narrativa integra condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, disposti i conseguenti provvedimenti repressivi ed inibitori, ordinando alla convenuta di interrompere l'attività come sopra denunciata e, conseguentemente, di rimuovere senza indugio il software applicativo Abacus, nonché il software applicativo "Monitoring", dal proprio sistema informatico e/o dalle postazioni dei dipendenti sulle quali sia stato installato.

Con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

DEDUZIONI ISTRUTTORIE:

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1.- e-mail Banca Popolare dd. 5.1.2012;
- 2.- Fax r.s.a. UILCA dd. 20.1.2012;
- 3.- e-mail Banca Popolare dd. 24.1.2012 e risposta UILCA di pari data;
- 4.- circolare esplicativa Abacus pubblicata da banca Popolare sulla propria rete informatica aziendale;
- 5.- Lettera r.s.a. UILCA dd. 1.2.2012;
- 6.- lettera Banca Popolare dd. 9.2.2012;
- 7.- diffida Avv. Dagostin dd. 16.2.2012;

12

8.- risposta Banca Popolare dd. 23.2.2012;

9.- Dichiarazione ex art. 9, comma 1 bis d.p.r. 30.5.2002, n. 115

Inoltre si chiede venga ordinata alla convenuta l'esibizione della documentazione che dovesse risultare necessaria al fine della decisione.

Si indicano quali persone informate sui fatti, da sentirsi ove necessario:

VIOLA CARLO RENZO - MERANO (FISAC-CGIL)

PALLER MANFRED - TERMENO (FISAC - CGIL)


VANNUCCI VALERIO - MERANO (FISAC - CGIL)

Con riserva di ulteriore indicazione. Si chiede inoltre venga ammessa ogni altra prova ritenuta utile ai fini del decidere.

Si dichiara, ai sensi della legge 488/1999 e del D.P.R. 115/2002, che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è esente da contributo unificato in virtù del combinato disposto di cui ad art 10, L. 11-8-1973, n. 533 ed art. 9, comma 1 bis e 10 D.P.R. 30-5-2002, n. 115, non essendo titolare l'associazione ricorrente di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.

Bozano, 15 marzo 2012

- Avv. Francesco Dagostin -



216/2012

Al presidente del Tribunale


Il giudice dr.ssa Francesca Muscetta, essendo titolare di conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige, nonché di obbligazioni dello stesso istituto di credito ed essendo altresì destinataria di condizioni di favore per le commissioni sui titoli e le spese di gestione del conto corrente ed avendo altresì in corso con lo stesso istituto di credito trattative per l'applicazione del tasso di interesse attivo a un conto di deposito vincolato

dichiara

di astenersi dal presente procedimento ai sensi dell'art. 51 n. 3 c.p.c..

Bolzano, 16 marzo 2012

dr.ssa F. Muscetta



Visto,
si prende atto e si esecra per
l'ulteriore trattazione al
giudice dott.ssa ELISABETTA MARCUZZI.

Bolzano, 16.3.2012.

IL PRESIDENTE - DER PRÄSIDENT
dott. Heinrich Zanon



TRIBUNALE DI BOLZANO
SEZIONE LAVORO

CROM 691/2012

Il giudice monocratico del Tribunale di Bolzano in funzione di
Giudice del lavoro;
letto il ricorso che precede,
ritenuta la propria competenza;
visto l'art. 28 della legge 20.05.1970 n.300;

fissa

per la comparizione personale delle parti e l'assunzione di due
informatori per parte l'udienza di discussione della causa per il
giorno

4.5.2012 ore 13.00

assegnando

al ricorrente termine fino al 30.03.2012 per la notifica a controparte
del presente provvedimento e del ricorso;

invita

parte convenuta a costituirsi in Cancelleria, mediante deposito di
memoria entro il 2.5.2012.

Bolzano, il 16.3.2012

Il Funzionario giudiziario
Der Sekretär der Zivilkammer
Bolzano

Il Giudice

dott.ssa Liana Marchesini

PROCURA...
LANDESGERICHT BOZEN
depositato in cancelleria il
In der Kanzlei hinterlegt, am

15

12
La presente copia, composta di n. 14 fasciate è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Bescheinige di Richtigkeit der Ablichtung bestehend aus 14 Seiten mit dem in diesem Amte aufliegenden Original.

Bolzano - Bozen 12 0 MAR, 2012



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Der Gerichtsassistent

Alois GROSS
Alois GROSS

Diritto di copia assolto mediante applicazione di marche da bollo sull'originale ex art. 285, T.U. 115/02

Bolzano - Bozen

Esten DE
IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza dell'avv. Francesco Dagostin di Bolzano, quale proc. o dom. di
UILCA SEGRETERIA PROVINCIALE DI BOLZANO, in persona del legale
rappresentante, , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio
Unico Notifiche della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di
Bolzano

ho notificato copia autentica del sujesto ricorso ex art. 28 L. 300/1970 e
pedissequo decreto di fissazione udienza a:

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - in persona del legale
rappresentante - consegnandone copia conforme presso la sede sociale in
BOLZANO - Via Siemens 18 - e quivi a mani di

a mani dell'addetto all'esercizio ufficio studio
av. M. V. *[Handwritten signature]*
.....
tale qualificatosi, esso al momento assente.
BZ 22/3/12 Ufficiale Giudiziario
(Riccardo Gozzi)

